




CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Pareri espressi

dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

31/07/2015 Ordine Gorizia	■ Concorso di idee	06/08/2015 – CNAPPC
<p>In riferimento al bando in oggetto si ritrasmette integralmente la documentazione appena pervenuta (Bando / Regolamento + inerenti allegati), come direttamente inviata dall'Ente banditore agli Ordini territoriali FVG degli Architetti PPC e degli Ingegneri, ma purtroppo a pubblicazione ormai avvenuta, in difetto di qualsivoglia consultazione preliminare con gli stessi nonché, oltretutto, nell'immediata prossimità della chiusura estiva degli uffici. Pur apprezzando molto la lodevolissima e - dati i tempi - non scontata volontà amministrativa dell'Ente banditore, di ricorrere alla procedura concorsuale per selezionare la progettazione in parola, l'Ordine scrivente, tuttavia, non può istituzionalmente esimersi dal rilevare le vistose criticità della regolamentazione pubblicata.</p> <p>Nel merito, pertanto, si richiede l'autorevole intervento di codesto Dipartimento, sia a motivo delle sue precipue e superiori competenze, considerati il livello internazionale previsto per la competizione e le relazioni CNAPPC / UIA, sia per poter fornire all'Ente banditore la migliore e la più tempestiva assistenza possibili, dovendosi senza dubbio sollecitare una sospensiva per il tempo strettamente necessario a dar luogo a un'indispensabile ed adeguata revisione del Bando / Regolamento.</p>	<p>Codice, art. 105, c. 2, concorso in forma ristretta</p> <p>AVCP, parere n. 119/2008</p> <p>ANAC, determinazione n. 4/2015</p>	<p>Questo Consiglio Nazionale desidera manifestare, innanzitutto, vivo apprezzamento per la scelta meritoria della procedura concorsuale, unica forma di selezione per i servizi di architettura e ingegneria interamente fondata su parametri di tipo qualitativo.</p> <p>Si devono tuttavia rilevare, condividendo il dissenso già espresso da Codesto Ordine, che alcune modalità scelte per lo svolgimento di tale procedura sembrano contrastare con le caratteristiche proprie del concorso di idee, cioè acquisire il più ampio ventaglio di proposte ideative favorendo la partecipazione di tutti i potenziali soggetti interessati.</p> <p>Purtroppo, è evidente che tali non siano le finalità della presente procedura, alla luce del previsto svolgimento in forma ristretta – certamente anomalo per un concorso di idee – e del calendario quanto mai sfavorevole adottato (pubblicazione: 28 luglio; scadenza presentazione candidature: 28 agosto).</p> <p>In proposito, detto che la procedura prescelta appare comunque ammissibile ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, occorre tuttavia rilevare che il bando adottato presenta una evidente difformità rispetto a quanto prescritto dalla stessa norma ora citata. In essa, infatti, si identifica in un numero <u>minimo</u> di 10 i soggetti da invitare, al fine di garantire un'effettiva concorrenza, mentre, al punto 3.1 del bando in esame, si afferma che saranno invitati <u>massimo</u> 10 candidati, ammettendo cioè l'ipotesi che possano essere anche in numero inferiore.</p> <p>Ribadito che tale limitazione appare contraria agli interessi dell'Amministrazione banditrice, tanto più che, diversamente dalla prassi dei concorsi ad inviti, nella fattispecie non viene previsto alcun rimborso spese per ogni singolo partecipante, risulta comunque arbitrario e non conforme alla norma contemplato all'ultimo comma del punto 4.5 del bando, ritenendo indispensabile, per quanto appena ricordato, che la procedura in esame garantisca in ogni caso la partecipazione alla fase concorsuale di almeno 10 candidati.</p> <p>Ancora in merito alla procedura prescelta, suscita perplessità, ai fini del corretto mantenimento dell'anonimato nella fase concorsuale, la richiesta nella fase di preselezione di una relazione metodologica, concernente l'approccio al tema del concorso.</p> <p>In proposito, vale la pena riportare uno stralcio del Parere n. 119 del 17/04/2008 dell'AVCP (oggi ANAC) che, richiamando anche una pronuncia del Cons. Stato, sez. V, n. 458/2007, ha avuto modo di affermare: "(...) <i>si evidenzia che una relazione, anche comprensiva di schizzi e schemi grafici, contenente l'approccio al tema, non può non presentare elementi che la Giuria, in sede di valutazione della fase concorsuale, potrebbe riconoscere e, quindi, collegare al soggetto in precedenza prequalificato. È essenziale al riguardo tener presente che oggetto del concorso di idee è proprio la presentazione di una proposta ovvero di una idea: ora, una proposta che illustri l'approccio al tema di concorso, soprattutto se corredata da schizzi, anche se embrionale, non può non contenere in nuce gli elementi che saranno successivamente dettagliati ed esplicitati nei documenti richiesti per la fase concorsuale</i>". Nel citato parere l'AVCP concludeva che il bando in questione non fosse conforme alla normativa di settore.</p> <p>Proseguendo nell'esame del bando adottato, si rileva che non appare correttamente formulato il punto 8 del bando, laddove l'Amministrazione si riserva la possibilità, ai sensi del 6° comma dell'art. 108 del Codice, di affidare al vincitore del concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione.</p> <p>Come recentemente chiarito dall'ANAC con la propria delibera n. 4 del 25 febbraio 2015, la facoltà prevista dal Codice in tema di finalizzazione dei concorsi al conferimento dell'incarico al vincitore "<i>deve essere esercitata nel bando di gara</i>"; essa attiene, cioè, alla fase di definizione del bando e si esaurisce con la stessa. Pertanto, qualora si sia scelto di finalizzare il concorso al conferimento del successivo incarico al vincitore, a conclusione del concorso permarrà in capo alla stazione appaltante la sola verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica richiesti in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.</p> <p>Si fa notare che la norma prevede, in proposito, l'obbligo di indicare espressamente nel bando sia i suddetti requisiti che il calcolo, ai sensi del DM 143/2013, del relativo onorario. Di entrambi tali elementi non si rinviene traccia nel testo in esame.</p>

		<p>Infine, appare necessario un approfondimento delle effettive competenze professionali coinvolte, in riferimento alla presenza tra le categorie professionali ammesse alla partecipazione, in forma singola o come capogruppo, dei pianificatori territoriali.</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato, si invita Codesto Ordine a sensibilizzare l'Amministrazione banditrice per una riconsiderazione della scelta di indire un concorso di idee in forma "ristretta" e, in ogni caso, a sollecitare la riformulazione del bando adottato per quanto concerne gli elementi di non conformità alla normativa vigente evidenziati con la presente.</p>
--	--	---